

leria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge. »

L'onorevole Samarelli ha proposto a questo articolo il seguente emendamento: « meno per ciò che si richiede nel numero 1 dell'articolo 160. »

La parola spetta all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Come ognuno vede, quest'articolo 7 contiene una disposizione transitoria della legge che discutiamo, per provvedere anche agli alunni ed agli scrivani che trovansi attualmente presso le cancellerie giudiziarie. Costoro, per entrare nella carriera, ebbero bisogno, come condizione essenziale, di raggiungere l'età di 18 anni compiuti; per modo che quasi tutti contano oggi almeno circa 20 anni di età. Se dovessero fare gli esami per progredire nella carriera, ossia per essere nominati all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali, dovrebbero fra l'altro giustificare di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica, giusta la norma prescritta nel numero 1 dell'articolo 160, che la Camera ha già votato in questa legge. Ma richiedendo ciò da loro, come fa l'articolo 7 in discussione, oltre che si darebbe a questa legge potere retroattivo, si farebbe a questi miseri impiegati una condizione impossibile. Essi sono entrati in carriera allorchè non si richiedeva la licenza ginnasiale o la tecnica; come farebbero ora ad esibirla? Potrebbero forse all'età di 20 e più anni fare i corsi ginnasiali o tecnici per procurarsela?

Quale sarebbe quindi l'effetto pratico della disposizione contenuta nel secondo comma di questo articolo 7, che sottopone evidentemente gli alunni e scrivani di cancelleria nominati prima dell'attuazione della presente legge alle stesse norme stabilite nell'articolo 160, che è stato già votato, fra le quali norme vi è quella della licenza ginnasiale o di scuola tecnica?

Ognuno di voi, onorevoli colleghi, lo può prevedere codesto effetto.

Non potendo costoro rimanere per tutta la loro vita colla qualità di alunno, retribuiti col vile compenso di lire venti a trenta od a quaranta al mese, abbandoneranno inevitabilmente gli uffici delle cancellerie; e queste non trovando a reclutare i nuovi alunni, a condizioni anche più onerose che vengano imposte dal citato articolo 160, si troverebbero assai impacciate nella spedizione degli affari.

Son questi i gravi sconci che io desidero evitare, almeno in parte, col mio emendamento.

Avrei voluto allargare anche di più le mie preghiere verso la Camera in rapporto ai funzionari delle cancellerie; ma siccome le opinioni sono assai

varie su questo argomento, mi limito a chiedere ciò che essendo di una evidente giustizia e convenienza, non sarà certo rifiutato.

Ritornando agli alunni ed agli scrivani di cancelleria, io dunque chiedo solo che coloro i quali sono già nominati a tali uffici, siano dispensati di esibire la licenza ginnasiale o tecnica, allorchè dovranno fare gli esami per vice-cancellieri aggiunti, vice-cancellieri e simile. Restino pure anche per loro le altre condizioni richieste dal ripetuto articolo 160 incluso in questa legge. Il livello degli esami è alquanto elevato, perchè, mentre colla vigente legge devono consistere nella risoluzione di tre quesiti desunti dalle disposizioni dei Codici di procedura e del regolamento giudiziario, relative al servizio di cancelleria, colla nuova legge bisognerà superare un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale, e sulla legge del notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento.

Nondimeno era stato più volte richiesto che si elevasse un poco il livello di codesti esami, oggi specialmente che la istruzione si è diffusa ed allargata per tutte le classi dei cittadini, affinchè fossero più seri, e si avessero impiegati più provetti. Ciò non toglierà che le Commissioni esaminatrici tengano pur conto della condizione di coloro che trovansi già negli uffici di cancelleria prima di questa nuova legge.

Per tutte queste considerazioni io prego l'onorevole Giunta e l'egregio signor ministro ad accettare l'emendamento che propugno a questo articolo 7, che è stato letto dall'onorevole nostro presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Io aveva domandato la parola per proporre lo stesso emendamento che ha poi proposto l'onorevole Samarelli. Non ho quindi altro da aggiungere a questo riguardo.

Solo mi limito a fare una raccomandazione all'onorevole guardasigilli.

Fra gli attuali scrivani ed alunni ve ne sono alcuni che furono chiamati al servizio militare e si trovano attualmente sotto le armi. Costoro sperano, al loro ritorno, di ritrovare il loro posto. Ma la nuova legge renderebbe più difficili gli esami che debbono subire, e si troverebbero quindi in una condizione poco gradevole. Non è possibile che sotto le bandiere abbiano tempo di studiare la procedura civile e tutte le altre materie che la nuova legge richiederebbe.

Io non propongo un'altra aggiunta all'articolo 7, perchè diverrebbe troppo lungo e stemperato. Mi limito a fare una raccomandazione al ministro